
Mar 24 Giu, 2025

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A.

[Servizi camerali](#)

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale*" ([G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025](#)) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il **30 giugno 2025** (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
- dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** senza alcuna maggiorazione;
- dal **22 luglio al 20 agosto 2025**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:

- a)** presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- b)** esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
- c)** esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
- d)** partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece **esclusi dalla proroga** i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019) così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. "prorogato" del **30 luglio 2025** con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.



[Contatti](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 07 Ott, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Argomenti

[Diritto Annuale](#)

[Servizi camerali](#)